

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TESSITORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1965

Riconoscimento di anzianità di servizio a taluni appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalla disciolta Divisione speciale di polizia ferroviaria

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo luogotenenziale in data 26 aprile 1945, n. 286, veniva istituita, in seno al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, una divisione speciale di polizia ferroviaria, il cui organico era previsto di 63 ufficiali e 2.337 sottufficiali e guardie. Il reclutamento doveva effettuarsi: quanto agli ufficiali e sottufficiali tra gli appartenenti all'amministrazione ferroviaria o alle Forze armate; quanto alle guardie fra il personale di ruolo e avventizio dell'amministrazione ferroviaria predetta e anche tra gli estranei all'amministrazione nel caso fossero rimasti posti disponibili. L'assunzione era subordinata a un periodo di prova della durata di tre mesi e all'esito favorevole d'una prova di esami da sostenere a conclusione d'un corso d'istruzione.

All'atto dell'entrata in vigore dell'indicato decreto legislativo prestavano servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con mansioni proprie della Divisione speciale di polizia ferroviaria, anche taluni elementi assunti a titolo precario immediatamente dopo la liberazione i quali avrebbero potuto e dovuto essere inquadrati dopo avere superato favorevolmente il corso e l'esame di cui l'articolo 8 del citato decreto 26

aprile 1945, n. 286. Senonchè questa norma non ebbe attuazione.

Invece con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 10 luglio 1947, n. 687 la Divisione speciale di polizia ferroviaria veniva soppressa e i suoi compiti passavano al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il cui organico veniva aumentato di 6.300 posti. Con lo stesso provvedimento veniva disposto che, nella prima attuazione di esso, i posti disponibili potevano venire assegnati a coloro che « alla data di entrata in vigore del decreto facciano parte delle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale ». A tal fine avrebbero dovuto presentar domanda e, questa accolta, seguire un corso ed un esame. Il corso ebbe luogo nel 1949; e da esso risultarono promossi 391 individui tra coloro che, come sopra detto, erano stati assunti in servizio a titolo precario subito dopo la fine della guerra. Quando si procedette alla loro sistemazione in organico ciò avvenne con anzianità 21 ottobre 1948, fatto questo che, ad avviso dello scrivente, non pare conforme a giustizia ed equità.

È avvenuto infatti che le guardie di Pubblica sicurezza arruolate nel 1945 e che, di fatto, prestarono lo stesso servizio di coloro

che furono assunti in quel tempo a titolo precario, vennero inserite in ruolo con anzianità 1946; e che gli appartenenti al Corpo speciale di polizia ferroviaria della Sicilia vennero inquadrati con anzianità 2 agosto 1947. Tale disparità di trattamento dicesi fondata sui principi generali vigenti in materia di ordinamento dei pubblici dipendenti secondo cui il criterio da seguire si è di far coincidere al massimo la data di inquadramento in ruolo con quella di entrata in vigore dei provvedimenti in base ai quali l'inquadramento stesso viene attuato. Ma ammessa la validità di questo principio al caso in esame, la disparità di trattamento rimane come una sostanziale ingiustizia, che va eliminata.

Ed è un'ingiustizia che misconosce il duro servizio prestato in un tempo pieno di difficoltà d'ogni genere e pone questi 391 modesti servitori dello Stato in una situazione di disagio morale e materiale, perchè senza speranza d'avanzamento data la loro posizione in ruolo.

Nè va dimenticato che il decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 286, aveva creato una specie di legittima aspettativa. Se si fosse allora fatto luogo al corso di istruzione e agli esami l'inquadramento sarebbe avvenuto sin da allora essendoci disponibilità di posti in organico. Perciò si ritiene equo e giusto proporre l'inquadramento dalla data di entrata in vigore di quel provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alle guardie di Pubblica sicurezza immesse in ruolo sotto la data 21 ottobre 1948 e collocate nel ruolo di anzianità 1° gennaio 1961 dal posto n. 15.708 al posto n. 16.090 è riconosciuta l'anzianità dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale in data 26 aprile 1945, n. 286.